



**COMUNE PONTE DI PIAVE**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

**E**

**GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 19.11.2012**  
**Publicato all'Albo Pretorio dal 26.11.2012 all'11.12.2012**  
**Esecutivo il 12.12.2012**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

CAPO III – FERETRI

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

## **TITOLO II – CIMITERI**

CAPO I – CIMITERI

CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO IV – CREMAZIONE

CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI

## **TITOLO III – CONCESSIONI**

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

## **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – GESTORI DI ATTIVITA' FUNEBRE**

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO II – GESTORI DI ATTIVITA' FUNEBRE

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE – SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente Regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i Cimiteri e le operazioni di Polizia Mortuaria e a disciplinare i servizi relativi alla Polizia Mortuaria e riferiti alla destinazione delle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione, custodia e vigilanza dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento è emanato in osservanza delle disposizioni del R.D. 27/07/1934 n. 1256 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 (Regolamento di Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della L.R. n. 18 del 04/03/2012 (Norme in materia funeraria) nonché di altre norme previste in materia.

**Art. 2  
Competenze**

1. Fermo restando i compiti e i poteri attribuiti dalle leggi al Sindaco in qualità di Ufficiale di Anagrafe e di Autorità Sanitaria Locale, il Comune svolge le attività di cui all'art. 1 secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Regolamento, anche attraverso soggetti esterni tenuti a rispettare le presenti norme.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, operano secondo i criteri della buona amministrazione e nel rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

**Art. 3  
Responsabilità**

1. Il Comune vigila e cura affinché all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

#### **Art. 4**

### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.
2. Tra i servizi gratuiti in quanto servizi di interesse pubblico, indispensabili e classificati gratuiti dalla legge, sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e trasporto, tramite il soggetto incaricato dal Comune, di salme di persone decedute, sulla pubblica via o, per accidente, in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale, su chiamata della pubblica autorità.
  - d) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
  - e) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
  - f) l'inumazione in campo comune e la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari<sup>1</sup>;
  - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi di legge;
4. Gli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma precedente, sono a carico del bilancio comunale, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali;
5. Ai sensi della L. n. 26 del 28/02/2001 recante conversione del D.L. n. 392/2000 art. 1 comma 7bis, sono a carico del Comune i servizi cimiteriali nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia accertato disinteresse da parte dei familiari. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno o di indigenza si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. N. 109 del 31/03/1998 e dal Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
6. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si configura come l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Per familiari si intendono il coniuge o in difetto i parenti più

prossimi ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile.

7. Il Consiglio, con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
8. I servizi di competenza dell'azienda ULSS possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente.

### **Art. 5** **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il servizio cimiteriale del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Servizi Demografici:
  - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) la planimetria dei Cimiteri;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II** **DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, CASA FUNERARIA E SALA DEL** **COMMiato**

### **Art. 6** **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Dopo la denuncia di morte il medico necroscopo procede all'accertamento della morte non prima di otto ore e non oltre trentasei ore dal decesso redigendo il certificato necroscopico.
6. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

#### **Art. 7**

#### **Casa funeraria e sala del commiato**

All'interno del territorio comunale, potranno essere istituite ai sensi degli art. 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010, con le modalità e i requisiti previsti dalla DRG n. 1807 del 08/11/2011, case funerarie e sale del commiato. La loro ubicazione dovrà essere compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e le condizioni di esercizio e di utilizzo saranno definite di volta in volta.

### **CAPO III FERETRI**

#### **Art. 8**

#### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto
3. La salma deve essere collocata nel feretro, decorso il periodo di osservazione, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

#### **Art. 9**

#### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta direttamente dall'addetto al trasporto funebre il quale provvede alla verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro in relazione al tipo di trasporto o al tipo di sepoltura cui è destinato. All'atto della chiusura del feretro l'addetto al trasporto dichiara l'avvenuta

esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale di chiusura del feretro.

2. L'ULSS esercita la necessaria vigilanza e controllo in caso di decesso dovuto a malattie infettivo - diffuse ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
3. Quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quanto prescritto dal medico necroscopo per esigenze di tutela della salute pubblica il trattamento antiputrefattivo viene effettuato dall'impresa funebre che provvede al trasporto e confezionamento del feretro.

## **Art. 10**

### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e a quelle definite con apposito provvedimento ai sensi della L.R. n. 18/2010 e cioè:
  - a. inumazione del feretro: cassa di legno e materiali molto degradabili;
  - b. tumulazione: duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di zinco ermeticamente chiusa mediante saldatura come prescritto nel citato art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
  - c. trasferimento con percorso superiore a 100 km e all'estero o dall'estero: si applicano le disposizioni vigenti con tumulazione in duplice cassa;
  - d. cremazione: cassa di legno; duplice cassa in caso di trasporto oltre i km. 100.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo - diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dall'ULSS.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui al comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS del comune di partenza.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Le salme provenienti da altri Comuni o da estumulazione, potranno essere inumate anche se contenute nel doppio feretro purchè venga praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbano portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con

l'indicazione della ditta costruttrice.

8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiali diversi ove autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 285/1990.

#### **Art. 11** **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **CAPO IV** **TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Art. 12** **Trasporto di salme**

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o di rinvenimento, al deposito di osservazione o all'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Il trasferimento di cadaveri durante il periodo di osservazione non costituisce trasporto funebre.
3. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico che rientra tra le prestazioni comprese nell'attività funebre ed è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle vigenti disposizioni regionali di igiene e di Polizia Mortuaria.
4. L'ULSS esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico - sanitari relativi al trasporto di salme.

##### **Art. 13** **Norme generali per il trasporto**

1. I trasporti funebri sono svolti con i mezzi a ciò destinati di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990 e i cui requisiti sono stabiliti con apposito provvedimento ai sensi della L.R. n. 18/2010.



2. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese in possesso dei requisiti e dalle autorizzazioni previste dalle norme di legge. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni del presente Regolamento. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è ritenuto soggetto incaricato di Pubblico Servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 658 del Codice Penale.
3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 14**

#### **Disciplina dell'attività di trasporto funebre**

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune sia da Comune a Comune e da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo n. 10.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato obbligatoriamente dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto al Cimitero. Ai suddetti documenti va allegato il verbale di chiusura del feretro di cui all'art. 9.
3. L'addetto al ricevimento del feretro deve controllare la regolarità dei documenti di trasporto e seppellimento e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. I suddetti documenti dovranno poi essere consegnanti al Servizio Cimiteriale del Comune.
4. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 396/2000, rilasciato in carta semplice.
5. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Comune.
6. Quando sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, va data comunicazione anche a questi Comuni.
7. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre con particolare riguardo a:
  - Orari di svolgimento dei servizi;
  - Orari di arrivo ai cimiteri;
  - Giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto dell'opportunità di

- non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- Viabilità dei veicoli interessati al trasporto
  - Luoghi per la sosta dei veicoli funebri in transito.

### **Art. 15**

#### **Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

### **Art. 16**

#### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
2. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, siti anche in Comune diverso.
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie e per consegna agli istituti di studio sono eseguiti con le modalità di cui al comma 1.

### **Art. 17**

#### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di richiesta degli interessati e non necessita di trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR n. 285/1990.
2. L'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile assume validità di autorizzazione al trasporto. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente il certificato di morte.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle

caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 14.

4. Il trasporto di cadavere per la cremazione e il trasporto delle relative ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 18**

##### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. 18/2010.

#### **Art. 19**

##### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme all'estero o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

#### **Art. 20**

##### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile, ove sono

depositati e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato nonché direttamente dai familiari interessati con mezzi propri.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane e resti mortali, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
3. Le ossa devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e devono riportare i dati identificativi del defunto.
5. Per i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi l'ULSS rilascia il nulla osta al trasporto e al successivo seppellimento o cremazione. Il trasporto può essere effettuato a cura dei familiari con i mezzi propri.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Art. 21 Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:  
Ponte di Piave, capoluogo,  
Negrizia,  
Levada,  
Busco  
San Nicolò.
2. Il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che deve individuare spazi destinati a:
  - aree da concedere per la realizzazione di manufatti (tombe di famiglia) da parte di privati;
  - campi comuni ad inumazione ordinaria decennale;
  - campi di inumazione speciale (per gli indecomposti) ad inumazione straordinaria quinquennale;
  - tumulazioni individuali (loculi)
  - tumulazioni per famiglie o collettività (tombe o cappelle di famiglia)
  - cellette destinate a cassette ossario o urne cinerarie;
  - ossario comune ove raccogliere le ossa provenienti da esumazioni o

- estumulazioni nel caso non siano richieste dai familiari per altre collocazioni;
  - cinerario comune ove raccogliere e conservare le ceneri nel caso non siano richieste dai familiari per altre collocazioni.
3. Nell'elaborazione del piano che sarà oggetto di aggiornamento periodico si dovrà tener conto
    - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
    - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazioni, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
    - della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
    - delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e de manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
    - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
    - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
    - della viabilità cimiteriale con garanzia di facile accesso ai portatori di handicap.
  4. Il Comune nella pianificazione del fabbisogno di sepoltura tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno 3 turni di rotazione per le inumazioni e a 2 turni di rotazione per le tumulazioni.
  5. I cimiteri devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990. Nella planimetria deve risultare la delimitazione degli spazi e delle sepolture di cui al comma 2.
  6. I progetti di ampliamento e ristrutturazione dei Cimiteri sono sottoposti al parere preliminare dei competenti servizi dell'ULSS.

## **Art. 22**

### **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e delle eventuali norme regionali.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del

concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto.

4. Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione di cadavere o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del Codice Penale, è tenuto a denunciarne tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

### **Art. 23** **Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero, compatibilmente alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale o nella more della sua adozione dal Sindaco, è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.  
La sepoltura in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti, se compatibili, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

### **Art. 24** **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all'AIRE del Comune;
  - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultano essere state in vita, concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata individuale o di famiglia; in dette sepolture private può essere autorizzata, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, a condizione che il periodo di tumulazione non sia inferiore ai 20 anni previsti per le tumulazioni ordinarie;
  - d) il coniuge defunto di persona già sepolta in un cimitero comunale;
  - e) le salme di persone residenti in case di riposo o istituti di assistenza,

con precedente residenza nel Comune di Ponte di Piave;

f) le salme di persone, precedentemente residenti nel Comune di Ponte di Piave, che abbiano trasferito la residenza fuori Comune;

g) le salme di persone residenti nei Comuni limitrofi ma sotto la giurisdizione ecclesiastica di una delle Parrocchie di culto cattolico del Comune di Ponte di Piave;

h) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Ponte di Piave, purché siano parenti di 1° grado di persone residenti o sepolte nel Comune, senza che ciò comporti l'estensione del diritto ai familiari del defunto;

i) le salme delle persone appartenenti a enti e comunità religiose legalmente riconosciuti, che abbiano operato nel territorio comunale per un periodo di almeno dieci anni;

j) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;

k) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 23, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

3. Nei cimiteri comunali non possono essere accettate salme traslate da cimiteri di altri Comuni, se non per sepoltura in tombe o cappelline di famiglia.

4. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

## **CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 25 Campi di Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione sono previste nei campi comuni per la durata necessaria a consentire la completa mineralizzazione della salma stabilita in via ordinaria in 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. I campi in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in riquadri.
3. Le sepolture per inumazione sono soggette al pagamento della tariffa di concessione stabilita con delibera di Giunta Comunale, se prevista. Sono completamente gratuite le sepolture nei campi di inumazione speciale dove è prevista l'inumazione straordinaria per cinque anni di resti mortali inconsunti derivanti da esumazioni o estumulazioni.
4. In ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere sepolti nella stessa fossa.

5. Le fosse per inumazione di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
6. Le fosse per inumazione di fanciulli di età sotto i 10 anni devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 2.
7. Nei reparti speciali, per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato dalla Circolare Ministero della Sanità n. 10/1998, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Invece per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.
8. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
9. Le urne cinerarie possono essere interrate se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

## **Art. 26** **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.



3. A richiesta dei privati, può essere autorizzato dal Comune il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, in cemento, pietra naturale o legno, alle seguenti condizioni:
  - dimensioni di massimo ingombro del basamento cm. 170x70 e alto non più di cm. 30;
  - la superficie della lapide dovrà essere scoperta per almeno cmq. 50;
  - le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm. 100;
  - dovranno essere mantenuti gli allineamenti con le tombe esistenti;
  - non dovrà assolutamente essere eseguita alcuna sporgenza e/o zoccolo di base oltre la sagoma prescritta;
  - ad ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinata l'area circostante;
  - gli interessati dovranno provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a carico degli stessi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite;
4. Deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

## **Art. 27 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario, o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR n. 285/1990.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di

larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

5. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

### **Art. 28**

#### **Deposito provvisorio**

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi
  - In tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;
  - In tomba di famiglia o loculo comunale in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia oppure ultimi i lavori di ripristino o ristrutturazione della propria tomba;
  - In loculi comunali in un cimitero diverso da quello frazionale di scelta del richiedente, qualora questo non abbia disponibilità di loculi liberi.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio cimiteriale nell'apposito provvedimento di concessione. della sepoltura,
3. Le salme tumulate provvisoriamente per indisponibilità di loculi verranno estumulate e poste nei loculi resisi disponibili, a cura e spese del Comune.
4. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **CAPO III**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 29**

#### **Esumazioni ordinarie**

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del turno ordinario di inumazione fissato in 10 anni, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle relative ad esumazioni di resti mortali inumati dopo il primo decennio nel campo per gli indecomposti per mancata mineralizzazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto, sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

### **Art. 30**

#### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle,

avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il cimitero interessato con congruo anticipo e dopo aver dato opportuno preavviso ai congiunti qualora rintracciabili. Sarà comunque pubblicata sia all'Albo Pretorio che all'interno del Cimitero con un anticipo di almeno 30 giorni la lista nominativa delle esumazioni. La stessa vale come preavviso nei casi di irreperibilità dei parenti del defunto. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali.
3. E' ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

### **Art. 31**

#### **Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ULSS, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. L'operazione suddetta non richiede la presenza di un operatore sanitario.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda USL o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 32**

#### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie e non richiedono di norma la presenza di un operatore sanitario.
2. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 20 (venti) anni e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate con ordinanza de Sindaco.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - su richiesta dei familiari prima della scadenza della concessione previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'ULSS, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro Cimitero o per la cremazione;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Sono altresì autorizzabili dal Responsabile del Servizio cimiteriale estumulazioni straordinarie per esigenze cimiteriali, e per attuazione di progetti cimiteriali. In questo caso le operazioni da effettuare sono a carico del Comune.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
6. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare:
  - a) la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;
  - b) la cremazione della salma, previa idonea sistemazione in cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 1 – lett. d), a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative (loculi o aree allo scopo disponibili nel cimitero);
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

### **Art. 33**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente o a pagamento.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. L'operazione è gratuita qualora sia disinteresse da parte dei familiari circa la destinazione dei resti.

4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

**Art. 34**  
**Raccolta delle ossa**

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. I resti mortali sono raccogliibili in cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 20 da destinare a cellette ossario, loculi o tomba previa richiesta degli aventi diritto.
3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono diligentemente raccolti e depositati nell'ossario comune.
4. È consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un unico loculo, sia o meno presente un feretro. Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

**Art. 35**  
**Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà ad avvertire gli aventi diritto e a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**Art. 36**  
**Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese dalle operazioni o entro la data definita negli appositi avvisi.

2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso nella disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli o smaltirli.
3. Gli aventi diritto possono essere autorizzati a reimpiegare i materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

## **CAPO IV CREMAZIONE**

### **Art. 37 Cremazione**

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. n. 130/2001. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990, al D.P.R. n. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, alle Circolari Ministero Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998 e comunque di ogni norma vigente.
2. La cremazione del cadavere - dei resti mortali - di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

### **Art. 38 Autorizzazione alla cremazione di cadavere**

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria anche per estratto;
  - b) iscrizione valida, certificata in carta libera dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. Nei casi di cui alle lettere a e b la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso, contraria alla cremazione, fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. Gli aventi diritto hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. Nel caso che la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi informa tempestivamente della dichiarazione degli aventi diritto l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire nelle forme consentite dalla legge.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentare o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia correlata dal certificato di necropsia in carta libera, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1 lett. a. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia, è sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che deve contenere la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 39**

#### **Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa**

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazioni od estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi diritto, previa autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile del Comune.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi .
3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazioni od estumulazioni non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del

sospetto di morte dovuta a reato.

#### **Art. 40** **Modalità di conservazione delle ceneri**

- 1 L'urna cineraria può essere:
  - conservata all'interno del cimitero;
  - consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 41 per la conservazione in ambito privato;
  - consegna al soggetto affidatario per la dispersione di cui all'art. 42.
- 2 L'urna può essere tumulata; in tal caso può avvenire in celletta ossario, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di feretri di congiunti ivi tumulati.
- 3 Le ceneri nel caso non siano richieste dai familiari per altra collocazione sono raccolte e conservate nel cinerario comune.

#### **Art. 41** **Affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento delle urne cinerarie è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda da parte del coniuge o altro familiare avente diritto o esecutore testamentario o rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, previa verifica della volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri.
2. L'affidamento delle urne può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. I soggetti affidatari delle urne cinerarie presentano al Comune dove è avvenuto il decesso ovvero ove sono tumulate le ceneri domanda di affidamento la quale dovrà contenere i seguenti dati:
  - i dati anagrafici e la residenza del richiedente nonché i dati identificativi del defunto;
  - la dichiarazione di responsabilità per l'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - il consenso dell'affidatario per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento del rilascio, e di richiedere autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
  - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero



- all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati o in apposita cella ossario nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale.
4. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale, redatto in triplice copia, che indica la destinazione finale dell'urna, ai sensi art. 49 della L.R. n. 18/2010. Tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso il Servizio Cimiteriale del Comune di residenza e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.
  5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a un familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'affidamento. L'urna deve essere conservata in un luogo che ne assicuri una dignitosa collocazione e che sia protetto da possibili sottrazioni o profanazioni. L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario nonché sullo stato di conservazione dell'urna e la sua sigillatura.
  6. In caso di emigrazione dell'affidatario verso altro comune italiano, l'urna dovrà essere trasferita in cimitero comunale e potrà essere riconsegnata a seguito di esibizione di ulteriore autorizzazione all'affidamento rilasciata dal nuovo comune di residenza.
  7. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli aventi causa di consegnare l'urna in cimitero comunale, per la conservazione secondo le modalità previste dalla normativa, salvo il diritto degli aventi diritto di chiedere per sé l'affidamento dell'urna cineraria.
  8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali.
  9. Nel registro per la cremazione, di cui all'art. 43 del presente Regolamento sono annotati i dati indicati di cui al presente articolo comma 3 così come ogni variazione.
  10. L'affidamento delle ceneri è a titolo gratuito.

#### **Art. 42** **Autorizzazione alla dispersione**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 130/2001, a

seguito di manifestazione di volontà del defunto espressa secondo le modalità previste all'art. 38.

2. La dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private,
  1. nell'apposita area cimiteriale. La dispersione è vietata all'interno dei centri
  2. abitati, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D. Lgs. N. 285/1990.
2. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. La dispersione è consentita in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, laghi e fiumi in tratti liberi da manufatti e natanti, fatte salve disposizioni particolari dettate dall'autorità sanitaria.
  1. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile, oppure mediante versamento delle ceneri a pelo d'acqua.
  2. E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
3. 4. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. Le violazioni in tema di dispersione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 411 del Codice Penale.
4. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali. Il soggetto che procederà alla dispersione delle ceneri è tenuto ad accertare le modalità da rispettare qualora la stessa avvenga al di fuori del territorio comunale.
7. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero del capoluogo. Compete all'Ufficio Tecnico comunale la definizione dello spazio da destinare a tale finalità e l'individuazione concreta di dispersione compatibile con lo spazio suddetto e con le caratteristiche del terreno.
5. La tariffa da corrispondere per la dispersione delle ceneri è determinata dalla Giunta Comunale.

## **Art. 43**

### **1. Registro per la cremazione**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'ufficio di Stato civile.
2. Nel registro verranno annotate le modalità con cui il richiedente ha

manifestato la propria volontà di essere cremato e l'eventuale volontà alla dispersione o dell'affidamento dell'urna cineraria.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme previste dall'art. 602 del Codice Civile (testamento olografo), su modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione a norma dell'art. 620 del Codice Civile. In ogni caso, i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
4. L'Ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, ferma restando la possibilità di ritirare il proprio testamento olografo precedentemente consegnato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle modalità con cui lo stesso ha manifestato la propria volontà di essere cremato oppure il ritiro del testamento olografo depositato.

## **CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 44 Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, con apposito atto. L'orario di apertura e di chiusura è affisso all'entrata di ciascun cimitero.
2. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Art. 45 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Le vetture, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizi del medesimo.
3. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio, fatto salvo l'ingresso dei cani al servizio di persone non vedenti.

**Art. 46**  
**Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; è fatto obbligo di separare i rifiuti secondo i principi della raccolta differenziata;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere o apporre sfregi sulle lapidi, sulle cappelle o sui muri;
  - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da i parenti del defunto o non autorizzati.
  - o) qualsiasi attività commerciale.
  - p) chiedere l'elemosina, fare queste o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune;
  - q) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta costruttrice o fornitrice. Eventuali elementi indicativi vanno tempestivamente rimossi.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

**Art. 47**  
**Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Art. 48**

#### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

#### **Art. 49**

#### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.
4. E' assolutamente vietato asportare dai Cimiteri, fiori, arbusti e corone.

#### **Art. 50**

#### **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Verrà disposto il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'interno del cimitero per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

**CAPO I**  
**TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

**Art. 51**  
**Sepulture private**

1. Le sepulture possono essere comuni e private.
2. Sono sepulture comuni le fosse per inumazione.
3. Le sepulture private si distinguono in:
  - sepulture individuali (loculi, cellette ossario);
  - sepulture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, cappelle di famiglia);
4. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dalla normativa regionale.

**Art. 52**  
**Durata delle concessioni**

1. Le concessioni relative alle sepulture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e sono subordinate al pagamento dei canoni fissati dalla Giunta Comunale.
2. La durata è fissata:
  - in 80 anni per le aree e manufatti destinati alle sepulture per famiglie e collettività;
  - in 30 anni per i loculi, con possibilità di rinnovo per una sola volta per un ulteriore periodo di anni 30, 20 o 10, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
  - in anni 30 per le cellette ossario, con possibilità di rinnovo per una sola volta per un ulteriore periodo di anni 30, 20 e 10.

Le sepulture private concesse a tempo determinato(perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, conservano la caratteristica, se stabilita dai relativi atti di concessione.
3. Le concessioni non sono tacitamente rinnovabili; alla scadenza il Responsabile del Servizio Cimiteriale avvierà la procedura di cui all'articolo 53.

**Art. 53**  
**Modalità di concessione**

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne rilasciata la

concessione.

3. Il diritto di concessione individuale del loculo o della nicchia ossario ha la durata di 30 anni, dalla di tumulazione della salma o dei resti mortali per i quali venne concesse l'uso.
4. Il loculo viene concesso solo in caso di morte seguendo l'ordine di numerazione progressiva dal basso all'alto e viceversa; tuttavia può esser concesso un loculo doppio qualora vi sia un coniuge superstite e un loculo abbinato al coniuge superstite con almeno 75 anni di età.
5. In questo caso, poiché la decorrenza dalla concessione del loculo ha inizio dalla tumulazione della seconda salma (nel caso di loculo doppio) mentre per i loculi abbinati la decorrenza ha inizio dalla data della sepoltura delle singole salme, la corresponsione delle tasse avverrà come segue:
  - loculo doppio (per coniuge): versamento della tassa di concessione del loculo doppio vigente al momento dell'assegnazione a conguaglio dell'intera tassa di concessione vigente al momento della sepoltura della seconda salma;
  - loculi abbinati (per coniuge): versamento della tassa di concessione vigente per il loculo occupato dalla salma tumulata e versamento della tassa di concessione vigente del loculo assegnato e non occupato e conguaglio, per il secondo loculo, della tassa di concessione vigente al momento della sepoltura della seconda salma.
  - Per concessioni gratuite, deliberate dall'Amministrazione comunale, e su richiesta di familiari del defunto, le salme possono essere collocate nei loculi a tariffa più bassa.
6. Alla scadenza del termine di 30 anni il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione alla scadenza per altri 30, 20 o 10 anni e per una sola volta, versando la tassa di concessione vigente o di collocare i resti mortali in nicchia ossario, previo ottenimento della concessione, alla tassa vigente.
7. Nel caso che, per qualsiasi causa, la salma venga estumulata prima del termine di validità della concessione, il loculo rientrerà nella piena disponibilità al Comune con diritto per il concessionario o suoi eredi, del rimborso di parte della tassa di concessione, aggiornata in base agli indici ISTAT, per il periodo di non utilizzo.
8. E' vietata la traslazione di salme dai loculi già assegnati ad altro loculo dallo stesso Cimitero, salvo motivata deroga.

#### **Art. 54 Tombe di famiglia**

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione e in conformità al piano regolatore cimiteriale, individua le aree ed i manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, da dare in concessione per anni 80.
2. La concessione è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio

di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Il termine di 80 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto.

3. A carico dei concessionari saranno l'apposizione delle scritte, per le quali si utilizzeranno caratteri in rilievo, l'installazione delle lampade secondo le indicazioni fornite all'Amministrazione comunale, la manutenzione ordinaria dei loculi, le spese di chiusura degli stessi, la sostituzione di lastre di marmo e la fornitura di fioriere o portafiori, qualora non in dotazione.
4. Le parole, la fotografia, le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi non potranno essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune: è comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 centimetri.

#### **Art. 55**

#### **Divieto di cessione e prestito**

1. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di loculi o di aree cimiteriali tra privati.
2. Il prestito di loculi (ex concessioni perpetue o ultratrentennali) tra privati è consentito, a titolo rigorosamente gratuito, esclusivamente nei casi di cui all'art. 32, comma 2, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e per un periodo massimo di anni due, decorsi i quali si applicherà quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 56; in mancanza la salma sarà estumulata e inumata nel campo comune.

#### **Art. 56**

#### **Uso delle sepolture private**

1. Nelle sepolture per famiglie concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della famiglia.
2. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nel successivo comma 3, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare ad altre persone il diritto di sepoltura al momento della stipula dell'atto di concessione precisandone i criteri.
3. Gli aventi diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia sono:
  - coniuge;
  - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
  - collaterali fino al 6° grado;
  - affini fino al 4° grado;
  - generi e nuore;
  - conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.



5. Nelle sepolture private, in via eccezionale, potrà essere autorizzata la tumulazione di salma di persona estranea, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 28.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### **Art. 57 Manutenzione**

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

### **Art. 58 Cappelle private e tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri**

Nel regolamento edilizio saranno definite le caratteristiche strutturali ed estetiche di cappelle private al di fuori dei cimiteri, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 18/2010, con le modalità e i requisiti previsti dalla DRG 1807 del 08/11/2011.

## **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

**Art. 59**  
**Cessazione**

1. Allo scadere della concessione il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura senza diritto d'indennizzo alcuno.
2. Le concessioni oltre che per scadenza cessano per retrocessione, decadenza e revoca.

**Art. 60**  
**Divisione e rinuncia**

1. E' fatto divieto al concessionario e agli aventi diritto di cedere a favore di terzi il diritto d'uso. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli.
2. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi titolo, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione, si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **Art. 61**

### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 80 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e ossari/cinerari concessi a tempo determinato quando gli stessi non siano mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un indennizzo determinato sulla base della tariffa vigente all'atto della rinuncia, proporzionale al periodo di non fruizione, secondo la seguente formula:

$$P \times [(T-t):T] = X$$

dove:

P = prezzo del loculo/ossario/cinerario al momento della retrocessione;

T = mensilità contrattuali della concessione;

t = mensilità di concessione fruite fino alla retrocessione (le frazioni si computano per intero);

X = importo da rimborsare.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.
3. Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia alla concessione trentennale se la traslazione della salma o dei resti avviene dopo vent'anni dalla tumulazione. Parimenti, nessun rimborso è dovuto per la rinuncia al loculo nel periodo di rinnovo decennale.

## **Art. 62**

### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma determinata come al precedente articolo 61, comma 1, salvo utilizzare gli anni di durata della concessione in luogo dei mesi; nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Art. 63**

### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 64**

#### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 80 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come al precedente articolo 61, comma 1, salvo utilizzare gli anni di durata della concessione in luogo dei mesi ed equiparare le concessioni perpetue alle 80.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'art. 36.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
5. Allo scopo di favorire la rinuncia alle concessioni perpetue, è data facoltà al concessionario di permutare il loculo perpetuo con un ossario di durata trentennale, senza alcuna spesa né contrattuale né per la traslazione dei resti.

### **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 65**

#### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 30 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 66 Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta,
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto al comma 5 dell'art. 56;
  - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti

### **Art. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle

cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. Dopo gli eventuali lavori di restauro o di ripristino, il Comune provvede direttamente all'assegnazione a terzi.

### **Art. 68 Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 52, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI GESTORI DI ATTIVITA' FUNEBRE**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 69 Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria) al responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Art. 70**

## **Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle e tombe di famiglia collocazione**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'Azienda ULSS, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nel permesso di costruire viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del competente ufficio tecnico.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del competente ufficio comunale, lapidi, ricordi, e similari.

### **Art. 71**

#### **Responsabilità – Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

### **Art. 72**

#### **Recinzione aree – Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati a cura e spese della ditta costruttrice alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. I soggetti che eseguono i lavori all'interno dei cimiteri comunali sono responsabili di ogni danno causato a persone e/o cose. Gli stessi sono obbligati a rispettare tutte le norme in vigore.
5. In caso di violazione di norme, regolamenti e prescrizioni in materia da parte dei soggetti esecutori dei lavori cimiteriali, l'Amministrazione comunale potrà disporre una diffida a procedere al ripristino o regolarizzazione delle opere difformi.
6. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
8. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
9. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
10. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Art. 73**

#### **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Nel periodo della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

#### **Art. 74**

#### **Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del servizio finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 70.



## **Art. 75**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
  - avvertire il Sindaco, di tutte quelle necessità che si dovessero presentare sotto l'aspetto sanitario ed eseguire tempestivamente le eventuali disposizioni impartite dal Sindaco stesso e/o dall'Azienda Sanitaria Locale nelle sfere delle proprie attribuzioni generali e specifiche.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **CAPO II**

### **GESTORI DI ATTIVITA' FUNEBRE**

## **Art. 76**

### **Requisiti strutturali e gestionali**

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:
  - disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
  - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
  - preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
  - trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
  - trattamenti di tanatocosmesi;
  - recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati:

- 2 Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2 lettera e).
- 3 E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purchè non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitorali e di cimiteri.
- 4 L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
- 5 Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
- 6 Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10.
- 7 Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

#### **Art. 77 Divieti**

1. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Ogni attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata ed è tassativamente vietata nei cimiteri in quanto incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale.
2. È fatto divieto alle imprese:
  - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 78  
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti, o caduti in guerra**

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura gratuita di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. Le salme dei caduti in guerra saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal Comune (Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877).

#### **Art. 79**

##### **Mappa**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 80**

##### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - generalità del defunto o dei defunti;
  - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - gli estremi del titolo costitutivo;
  - la data ed il numero di protocollo generale e/o repertorio cui si riferisce la concessione;
  - la natura e la durata della concessione;
  - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Art. 81**  
**Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto, è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

**Art. 82**  
**Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - le generalità del defunto;
  - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

**Art. 83**  
**Scadenzario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

**CAPO II**  
**SANZIONI- NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 84**  
**Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una

sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 85** **Responsabile Servizio Cimiteriale**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune, l'emanazione degli atti gestionali previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso ed in attuazione degli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano secondo le proprie competenze, ai Responsabili competenti, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art. 86** **Concessione pregresse – Sepolture private a tumulazioni pregresse -Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Pertanto il concessionario ( o se deceduto) gli aventi diritto, presentano richiesta per il rilascio di una nuova concessione. La nuova concessione del diritto d'uso della sepoltura, per la durata come da presente Regolamento, sarà effettuata senza onere per il richiedente, salve le spese contrattuali. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente.

### **Art. 87** **Tariffe**

1. Ogni anno, entro il 31 marzo e a valere dal 1 aprile, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede, con propria determinazione, ad aggiornare l'importo delle tariffe dei servizi cimiteriali in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, le tariffe dei servizi cimiteriali potranno, in qualunque momento, essere modificate con deliberazione della Giunta comunale.

**Art. 88**  
**Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

**Art. 89**  
**Efficacia del Regolamento**

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11.9.2003) e alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9.3.2010).